

**Civile Ord. Sez. 1 Num. 12545 Anno 2019**

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO**

**Relatore: TRICOMI LAURA**

**Data pubblicazione: 10/05/2019**

sul ricorso 23671/2013 proposto da:

Magnolfi Fioretta, elettivamente domiciliata in Roma, Via Silvio Pellico n.24, presso lo studio dell'avvocato Carello Cesare Romano, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentini Alberto, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

ced  
235  
2019

Italfondario S.p.a., nella sua qualità di mandataria della Castello Finance s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Pisanelli n.2, presso lo studio dell'avvocato D'Intino Maria Antonietta, rappresentata e difesa dall'avvocato Gatti Dei Maurizio, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

contro

Calamai Riccardo,

- intimato -

avverso la sentenza n. 897/2013 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2019 da TRICOMI LAURA.

**RITENUTO CHE:**

La Corte di appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la prima decisione che, su domanda della banca, aveva dichiarato l'inopponibilità ad Italfondario SPA – creditore dei convenuti (il marito quale debitore principale, la moglie quale fideiussore) in forza di decreto ingiuntivo con successiva ipoteca giudiziale, iscritta prima dell'annotazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale – del vincolo di indisponibilità riveniente dallo stesso fondo stipulato tra Riccardo Calamai e Fioretta Magnolfi in data 14/12/1998 ed annotato in margine dell'atto di matrimonio il 21/1/1999, con particolare riferimento alla quota di spettanza della Magnolfi, pari ad un mezzo della proprietà dell'unità

immobiliare sita in Calenzano, località Settimello, Via Ugo Foscolo n.3.

Fioretta Magnolfi ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo, corredato da memoria; Italfondiaro SPA ha replicato con controricorso; Riccardo Calamai è rimasto intimato.

Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.

### **CONSIDERATO CHE:**

1.1. Il ricorso è affidato ad un motivo articolato su due profili strettamente avvinti.

1.2. Con il primo profilo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 162, 167 e 2647 cod. civ., anche in combinato disposto tra loro.

1.3. Con il secondo profilo si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul terzo motivo di impugnazione proposto, concernente la dedotta irrilevanza per l'opponibilità ai terzi creditori della annotazione ex art. 162 cod. proc. civ. successiva al sorgere del debito vizio di motivazione in relazione all'art. 132 cod. proc. civ.; per omessa e/o contraddittoria motivazione (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) e per omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.).

1.4. Il motivo è infondato e va respinto.

1.5. Per fare chiarezza occorre muovere dal terzo motivo di appello, sul quale si assume essere stata omessa la pronuncia. Come si evince dalla sua trascrizione (in ricorso, fol. 9/10) la ricorrente a sostegno della sua tesi aveva addotto in via esplicativa un risalente precedente di legittimità secondo il quale «*Con riguardo a beni conferiti in fondo patrimoniale, l'art. 170 cod. civ. - secondo cui*

*l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia - non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo. Ne consegue che detto divieto estende la sua efficacia anche ai crediti sorti prima di tale data, ferma restando in questo caso la possibilità per il creditore di agire in revocatoria ordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di far dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale.» (Cass. n. 3251 del 09/04/1996) per sostenere l'irrilevanza dell'epoca dell'annotazione ai fini dell'opponibilità del fondo al creditore.*

L'appellante Magnolfi, nel motivo di appello in questione, muove dalla statuizione del Tribunale secondo cui «il fondo patrimoniale per essere opponibile ai terzi deve essere annotato ai sensi del terzo comma dell'art. 162 cod. civ.», nonché dall'ulteriore affermazione – operata dalla giurisprudenza di legittimità – secondo cui la trascrizione ex art. 2647 cod. civ. dell'eventuale vincolo per gli immobili ricompresi nel fondo patrimoniale ha natura di mera pubblicità-notizia, non potendo essa sopperire in alcun modo all'omessa annotazione dell'atto a margine dell'atto di matrimonio. Il motivo di appello prosegue censurando la sentenza di primo grado, laddove ha ritenuto che «l'anteriorità del debito precluda l'opponibilità dell'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale», e cita – a sostegno della censura – una risalente giurisprudenza (Cass. 3251/1996) che si riferisce alla fattispecie – diversa da quella posta a base della sentenza di primo grado, fondata sull'art. 162 cod. civ. – dell'impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, anche se contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, se il creditore

conosceva questa destinazione dei debiti stessi (art. 170 cod. civ.). Tale impignorabilità prescinde dall'epoca di insorgenza del debito, ossia se precedente o successivo alla costituzione del fondo patrimoniale. L'appellante ne ha tratto la conclusione che, contrariamente all'assunto del giudice di prime cure, sebbene il debito venga contratto, per esigenze estranee ai bisogni della famiglia, prima della costituzione del fondo, i beni facenti parte del fondo patrimoniale stesso non sarebbero aggredibili dai creditori.

La Corte d'appello rileva *in primis* (fol. 9) – con ciò implicitamente ritenendo anche il terzo motivo di appello non aderente al *decisum* di primo grado, e quindi inidoneo ad eliderne la portata decisoria – che tutti i motivi di gravame «non scalfiscono minimamente il percorso motivazionale del primo giudice». Ad ogni buon conto, la Corte dà, poi, esplicita risposta alla censura per come proposta, ossia con riferimento all'art. 170 cod. civ., rilevando che la debitrice non aveva comprovato «né che le obbligazioni contratte non erano dirette al soddisfacimento dei bisogni della famiglia», né «che il creditore precedente era a conoscenza di detta estraneità», con la conseguenza che l'art. 170 non poteva comunque – dovendo intendersi in disparte la non pertinenza della censura alla decisione impugnata – essere invocato.

Se ne deve inferire che l'omessa pronuncia non sussiste, avendo la Corte provveduto sul motivo di appello, escludendo la applicabilità, nella specie, dell'art. 170 cod. civ., erroneamente invocato dall'appellante, con la giurisprudenza che a tale norma si riferisce. In realtà, la norma succitata riguarda i limiti all'espropriazione che presuppone logicamente l'opponibilità del fondo patrimoniale al creditore espropriante. Tale opponibilità è regolata dagli artt. 162 e 167 cod. civ., in forza dei quali – contrariamente a quanto affermato

dalla ricorrente (fol. 13) – non è affatto condivisibile l'assunto della medesima nel senso dell'«irrilevanza, ai fini dell'opponibilità a terzi, dell'annotazione ex art. 162 c.c. del fondo patrimoniale successiva al sorgere del debito».

1.6. Ed invero, la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. Ne discende che – in presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell'atto di matrimonio successivamente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo – l'esistenza del fondo non è opponibile al creditore ipotecario.

2. In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 30.05.2002.

#### **P.Q.M.**

- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese de giudizio di legittimità che liquida in €.4.000,00=, oltre €.200,00= per esborsi,

spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

- Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il giorno 29 gennaio 2019.

